

**Verbale di accordo
sul FAP Assistenza per il Personale dell'ex Gruppo Bipop-Carire**

Il giorno 6 dicembre 2012, in Milano,

UniCredit e le Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Silvio Lops, Fabrizio Rinella, Paolo Giannoccoli, Massimo Giovannelli, Fabrizio Ferretti, Andrea Ceglie, Patrizia Nelva, Miriam Travaglia, Renato De Mattia, Annalisa Rizza, Antonio Beraldi, Giancarla Zemitì, Gianpaolo Pierno, Antonio Saetta, Franca Giordano, Carlo Biella, Lorenzo Salvatori, Bettina Corsini

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA, nelle persone dei Sigg.:
DIRCREDITO: Renato Ronchin, Francesco D'Errico

FABI: Carola Tessadri, Marco Turati

FIBA/CISL: Sandra Paltrinieri, Lorenzo Festa, Roberto Muzzi, Patrizia Amico, Marco Berselli, Paola Corallo, Michele Pizziol, Fabrizio Tomassoni

FISAC/CGIL: Marco Salvi, Giusy Cucinotta


SINFUB: Roberto Biccari

UGL CREDITO: Davide Zecca, Maurizio Careggio, Andrea Cavagna

UILCA: Guido Diecidue, Giorgio Giovanardi

premessi che

- presso il Gruppo UniCredit è in essere UniCredit Cassa Assistenza per il Personale del Gruppo UniCredito Italiano" (di seguito per brevità "UniCA"), quale forma di riferimento per tutto il Personale Italia dipendente dalle Aziende del Gruppo medesimo avente statutariamente lo "*scopo di garantire e gestire, con finalità esclusivamente assistenziali, ispirandosi a principi solidaristici e mutualistici, a favore dei propri iscritti persone fisiche e loro familiari, forme di assistenza sanitaria anche integrative delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per i casi di malattia, infortuni e altri eventi che possano richiedere prestazioni di carattere sanitario o assistenziale, in ottemperanza ad accordi collettivi e/o regolamenti aziendali, nel quadro delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti*";
- con l'Accordo del 15 dicembre 2005 - istitutivo di detta Cassa Assistenza - si è previsto (art. 4) che l'azienda a decorrere dal 1° gennaio 2007 avrebbe versato ad UniCA tutti i contributi per assistenza sanitaria tempo per tempo previsti a favore della popolazione in servizio dell'allora Gruppo UniCredit;
- i Consigli di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di Capitalia S.p.A. hanno deciso - con delibere del 20 maggio 2007 - di procedere alla fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit S.p.A. della Capogruppo Capitalia S.p.A. (in data 30 luglio 2007 le rispettive Assemblee hanno approvato l'operazione in parola e in data 1° ottobre ha avuto efficacia l'atto di fusione);
- in data 3 agosto 2007, tra gli allora Gruppi UniCredit e Capitalia, da un lato, e le Organizzazioni Sindacali, dall'altro, è stato stipulato il "Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit" con cui le Parti hanno condiviso la



valenza degli obiettivi generali di razionalizzazione sia delle forme di assistenza sanitaria sia di quelle pensionistiche complementari operanti nel nuovo Gruppo;

- in coerenza ai citati obiettivi, con l'Accordo di fusione delle due Capogruppo del 28 settembre 2007 (art. 10) si è ribadito che il Fondo Pensione di Gruppo ed UniCA costituivano rispettivamente la forma previdenziale ed assistenziale di riferimento anche del nuovo Gruppo UniCredit;

- con l'Accordo di armonizzazione generale del 31 maggio 2008, per quanto riguarda i profili relativi all'assistenza sanitaria si è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 tutto il personale proveniente da Aziende dell'ex Gruppo Capitalia avrebbe fruito delle forme di assistenza sanitaria integrativa di Gruppo tramite UniCA; in tale contesto è stato peraltro convenuto (art. 13, Norma Transitoria) a favore dei destinatari delle prestazioni del FAP assistenza (ex Gruppo Bipop Carire, ai sensi dell'allora Statuto del FAP medesimo) il mantenimento delle coperture assistenziali tramite il FAP medesimo sino alla naturale scadenza (30 giugno 2009);

- con il Verbale di Accordo del 12 maggio 2009, stante il fatto che dal 1° luglio 2009 anche il personale proveniente dalle Aziende dell'ex Gruppo Bipop Carire avrebbe fruito delle forme di assistenza sanitaria integrativa di Gruppo tramite UniCA, le Parti hanno – in considerazione delle consistenze patrimoniali in allora presenti nel FAP assistenza - convenuto che i dipendenti già iscritti in allora al FAP medesimo (ivi compreso il personale cessato o cessando per pensionamento/accesso al Fondo di Solidarietà), in via eccezionale sino al 31 dicembre 2011, in aggiunta alle prestazioni di assistenza sanitaria erogate da UniCA, potessero mantenere l'iscrizione al FAP stesso per accedere a specifiche ulteriori prestazioni da erogarsi dal medesimo Fondo, previo esercizio di apposita opzione e versamento di contributi a proprio carico (art. 5 Statuto dell'1/7/2009); ciò nell'assunto che il FAP assistenza avrebbe continuato ad operare solo sino al 31 dicembre 2011 e dal 1° gennaio successivo anche a detti dipendenti sarebbero state applicate le sole coperture previste nell'ambito di UniCA;

- nel corso del mese di gennaio 2012 – in riferimento alla scadenza dei termini di operatività previsti nel Verbale del 12 maggio 2009 – da parte aziendale si è confermato il venir meno del ruolo istituzionale del Gruppo UniCredit nel FAP assistenza a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed ogni impegno ad esso connesso (tra cui i mandati degli esponenti di nomina aziendale precedentemente in essere negli organismi istituzionali dello stesso);

- nei mesi scorsi le Parti si sono ripetutamente incontrate per valutare le possibili modalità di utilizzo del residuo patrimonio del FAP assistenza in modo da finanziare nei limiti di detta consistenza patrimoniale prestazioni sanitarie agli iscritti - alla data del 31 dicembre 2011 - a tale forma e al contempo tenendo conto delle preminenti finalità di tutela collettiva connesse ad UniCA, con anche riferimento alle agevolazioni fiscali rinvenienti dal quadro normativo tempo per tempo vigente (da ultimo il DM Sacconi);

Le Parti

hanno convenuto quanto segue

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Le Parti, nel ritenere prioritari gli obiettivi di cui in premessa, condividono di procedere allo scioglimento del FAP assistenza a far tempo dal 1° gennaio 2014 ed - a tal fine -

condividono che venga avviato sin da ora l'espletamento delle necessarie relative operazioni in conformità al quadro normativo di riferimento e statutario.

Con la stipula del presente accordo le Parti convengono, in via eccezionale, di utilizzare il residuo patrimonio di bilancio a favore a tutti gli iscritti al FAP così come risultanti al 31 dicembre 2011 (ivi compresi i pensionati/vedove iscritti, allo stato, al solo Fap assistenza), per erogare transitoriamente prestazioni aggiuntive/specifiche di assistenza sanitaria ulteriori, quindi, rispetto a quelle a cui gli iscritti ad UniCA possano già aver diritto per legge o per contratto, secondo i seguenti criteri:

1. il Fap Assistenza procederà alla sottoscrizione di appropriate coperture assicurative utilizzando detto residuo patrimonio;
2. la fornitura di dette prestazioni verrà effettuata per la durata massima di un anno (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013);
3. le prestazioni saranno definite in continuità con gli attuali fornitori (compagnia assicurative e provider);
4. per dette prestazioni non verranno richiesti ulteriori contributi alla popolazione interessata (infatti l'unica forma di finanziamento delle stesse troverà causa nel solo patrimonio in essere in base alle risultanze di bilancio, escluse ulteriori forme di finanziamento);
5. il novero degli iscritti al FAP assistenza cui sarà assicurata la fornitura di dette prestazioni sarà quello risultante al 31 dicembre 2011 (che, successivamente a detta data, non abbiamo espresso volontà di recesso), ivi compresi i pensionati/vedove iscritti, allo stato, al solo Fap assistenza;
6. l'eventuale residuo delle consistenze patrimoniali sopraccitate risultante dal bilancio di chiusura del Fap Assistenza verrà conferito ad UniCA quale contributo straordinario da utilizzarsi secondo le finalità istituzionali di detta Cassa di Gruppo.

Art. 3

Ai fini della realizzazione delle previsioni del presente Accordo Le Parti hanno altresì provveduto alle necessarie e correlate modifiche statutarie e regolamentari di cui agli allegati testi, che fanno parte integrante della presente intesa, da sottoporre ai competenti Organismi del Fap Assistenza.

DICHIARAZIONE AZIENDALE

Ai fini dei necessari processi di legge e statuari di cui alla presente intesa - tenuto conto della positiva conclusione del confronto in merito all'utilizzo del residuo patrimonio del Fap Assistenza - da parte aziendale si provvede sin da ora al ripristino dei componenti di propria designazione nella governance del Fondo medesimo onde consentire l'assunzione in sede istituzionale delle conformi deliberazioni.

Aziende del Gruppo UniCredit

DIRCREDITO

FABI


FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA



STATUTO dal 01/07/09

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituito un "Fondo di assistenza tra il personale della Banca Popolare di Brescia", che per brevità in seguito verrà denominato "Fondo". Il funzionamento del Fondo è disciplinato dalle norme del presente Statuto e dell'annesso Regolamento (così come modificati ed integrati dall'Accordo del 6 dicembre 2012).

Art. 2 FINALITÀ'

Il Fondo è un ente avente fine esclusivamente assistenziale ed ha lo scopo di integrare, nei limiti fissati dal Regolamento e senza fini di lucro, alcune forme di assistenza stabilite dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sindacali.

Art.3 SEDE

La sede del Fondo è presso la sede legale della Banca.
Il domicilio legale degli iscritti, per ogni rapporto con il Fondo, è eletto presso la sede della Banca.

Art. 4 DURATA

Il Fondo avrà durata fino al 31.12.2030

Art. 5 ISCRITTI

Sono iscritti al Fondo

a) tutti i dipendenti della Banca e delle Società facenti parte del gruppo creditizio ex BIPOP-CARIRE (di seguito denominato Gruppo ex BIPOP-CARIRE) assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante che hanno superato il periodo di prova entro il 31.12.2007;

b) coloro che iscritti al Fondo ai sensi del precedente punto a) risolveranno il rapporto di lavoro con la Banca o con una delle Società del Gruppo ex BIPOP-CARIRE per aver maturato il diritto alla pensione INPS e a condizione che godano di un trattamento pensionistico INPS;

c) coloro che hanno risolto il rapporto di lavoro con la Banca per aver maturato il diritto alla pensione INPS e che alla data del 31.12.1989 risultavano iscritti al Fondo di assistenza tra il personale della Banca Popolare di Brescia.

d) coloro che iscritti al Fondo ai sensi del precedente punto a) risolveranno il rapporto di lavoro con la Banca o con una delle Società del gruppo ex Bipop-Carire e beneficeranno delle prestazioni straordinarie erogate dal "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito" istituito presso l'INPS con D.M. 28/4/2000 n. 158.

Il mantenimento all'iscrizione deve essere confermato tramite consenso scritto da esercitarsi entro il 30 giugno 2009 senza possibilità di recesso sino al 31.12.2011.

La cessazione del rapporto di lavoro con la Banca o con una delle Società dell'ex Gruppo BIPOP-CARIRE, fatta eccezione per il caso di collocamento in quiescenza con corresponsione di una pensione da parte dell'INPS o di accesso al Fondo di solidarietà, comporta la perdita della qualità di iscritto.

Art. 6 CONTRIBUTI

Il Fondo provvede al conseguimento dei suoi fini con i seguenti mezzi:

- a) contributi a carico della Banca, delle Società dell'ex gruppo BIPOP-CARIRE, e a carico degli iscritti, come da accordo sindacale del 12 maggio 2009
- b) offerte varie eventuali;
- c) eccedenze di cassa, secondo le norme contrattuali.

Art. 7 ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo:
l'Assemblea degli iscritti;
la Commissione Amministratrice;
il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio annuale;
- deliberare sugli oggetti attinenti alla gestione ordinaria del Fondo riservati alla sua competenza dallo Statuto;
- deliberare sulla responsabilità dei membri della Commissione Amministratrice e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare le modifiche delle norme dello Statuto e del Regolamento preventivamente concordate negli accordi sindacali.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare lo scioglimento del Fondo con conseguente nomina dei liquidatori di cui al secondo comma dell'art. 25 e determinazione dei relativi poteri e delle modalità.

Art. 9 CONVOCAZIONE

L'assemblea degli iscritti al Fondo è convocata dalla Commissione Amministratrice e, nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 20, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere convocata dalla Commissione Amministratrice ogni qualvolta essa ne ravvisi la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno il 20% degli iscritti al Fondo, oppure quando sia richiesto da almeno quattro membri della Commissione Amministratrice, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta agli iscritti, ai quali deve pervenire almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e gli argomenti che saranno trattati nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Se la riunione dell'Assemblea avviene su richiesta di almeno il 20% degli iscritti al Fondo, la convocazione deve essere effettuata nei trenta giorni successivi alla richiesta e la riunione deve avvenire nei quindici giorni successivi alla convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella Sede o in qualsiasi altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione.

L'esercizio del diritto di partecipazione e di voto, ai sensi dell'Accordo 6 dicembre 2012, può essere effettuato anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Art.10 VALIDITÀ' DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese "ad referendum".

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se partecipa al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei votanti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei partecipanti al voto e delibera a maggioranza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se il numero dei votanti è almeno due terzi degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto medesimi. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida se il numero dei votanti è almeno due terzi degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei votanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Commissione Amministratrice o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In assenza del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea è presieduta da un membro della Commissione Amministratrice.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tra i presenti il segretario ed eventualmente anche due scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea si redigono i relativi verbali firmati dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori

Art. 11 POTERI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione.

Art. 12 INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Ogni iscritto al Fondo ha un solo voto.

Le votazioni avvengono di regola con voto palese (fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 9), salvo che la singola Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti espressi, deliberi altre forme di votazione.

Ciascun iscritto può essere rappresentato da un altro iscritto; ogni partecipante può essere titolare di 10(dieci) deleghe. La delega che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione, non può essere rilasciata in bianco e sulla stessa deve risultare espressamente indicato il nome del rappresentante.

Art. 13 ELEZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Le elezioni dei membri della Commissione Amministratrice e del Collegio dei Revisori dei Conti in rappresentanza degli iscritti avvengono per posta, a mezzo di schede recanti i nomi dei candidati in ordine alfabetico, e indirizzate personalmente ad ogni iscritto a cura della Commissione Amministratrice.

Ogni iscritto potrà indicare fino a quattro preferenze per l'elezione degli Amministratori e una preferenza per quella dei Revisori.

Le schede saranno compilate e restituite entro la data che sarà di volta in volta indicata e secondo le modalità deliberate dalla Commissione Amministratrice che all'uopo costituisce un seggio elettorale presso la sede del "Fondo".

Per le elezioni si osserva la seguente procedura:

a) entro il 31 dicembre del terzo anno di durata del proprio mandato, la Commissione Amministratrice fissa, per l'anno successivo, i termini per lo svolgimento delle elezioni;

b) per dare attuazione alla consultazione elettorale, il Presidente dirama specifico avviso da diffondere tra gli

iscritti, secondo le modalità in uso per le circolari della "Banca" fissando un congruo termine per la presentazione delle candidature, su proposta di un numero minimo di 50 iscritti;

c) a votazione conclusa, il seggio elettorale procede allo spoglio delle schede (ovvero dei voti espressi informaticamente), proclamando eletti per ogni elezione i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino a saturare il numero dei posti disponibili. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età. Il seggio cura altresì la compilazione dell'elenco dei non eletti, sulla scorta della quantità di suffragi ottenuti.

Art. 14 COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

Il Fondo è amministrato da una Commissione Amministratrice, composta da dieci membri, di cui cinque, fra i quali almeno un funzionario, eletti fra gli iscritti di cui al punto a) dell'art. 5, uno eletto tra gli iscritti di cui ai punti b) e c) del medesimo art. 5, e quattro nominati dalla Banca.

La Commissione Amministratrice provvede ad eleggere, fra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente.

I componenti della Commissione Amministratrice eletti fra gli iscritti di cui ai punti a) b) e c) dell'art. 5 durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 15 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE - VALIDITÀ' DELLE DELIBERE

La Commissione Amministratrice si riunisce di massima una volta al mese con avviso del Presidente, nonché tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità, e quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri della Commissione stessa.

La Commissione Amministratrice è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, per iscritto, con almeno otto giorni di preavviso.

Nei casi d'urgenza la convocazione della Commissione Amministratrice potrà avvenire anche per le vie brevi con un preavviso di 48 ore.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno sei Consiglieri.

Le deliberazioni sono valide quando sono prese con voto favorevole della metà più' uno dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Le deliberazioni della Commissione Amministratrice sono inappellabili.

Le deliberazioni della Commissione Amministratrice vengono trascritte nell'apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Il libro dei verbali, a richiesta, può' essere esaminato dagli iscritti al Fondo.

ART. 16 POTERI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

La Commissione Amministratrice ha i seguenti poteri:

- a) elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) nomina un Segretario tra gli iscritti di cui al punto a) dell'art. 5, il quale potrà anche non essere un membro della Commissione Amministratrice;
- c) convoca l'Assemblea degli iscritti;
- d) sottopone all'Assemblea degli iscritti, per l'approvazione, le modifiche delle norme dello Statuto e del Regolamento preventivamente concordate negli accordi sindacali;
- e) delibera sulle prestazioni previste dal Regolamento, da effettuarsi a favore degli iscritti e dei beneficiari;
- f) provvede alla stesura del bilancio annuale entro il 31 maggio di ogni anno; deposita lo stesso,

- corredato dalle relazioni, presso gli uffici della Banca, dove gli iscritti potranno prenderne visione;
- g) delibera le forme di investimento delle disponibilità con la diligenza del buon padre di famiglia;

ART. 17 RAPPRESENTANZA DEL FONDO

Il Presidente della Commissione Amministratrice rappresenta il Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza oppure di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, da un membro della Commissione Amministratrice eletto per la circostanza.

In caso di urgenza il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente o un membro della Commissione Amministratrice di cui al comma precedente può prendere i provvedimenti che di norma sono di competenza della Commissione Amministratrice.

Questi provvedimenti sono sottoposti tempestivamente all'esame della Commissione Amministratrice per la ratifica.

ART. 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri dei quali due eletti fra gli iscritti di cui al punto a) dell'art. 5 e tre nominati dalla Banca.

I Revisori dei Conti devono controllare l'amministrazione del Fondo, vigilare sull'osservanza delle norme dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la rispondenza dei bilanci e del conto economico alle risultanze delle scritture contabili, l'esatta valutazione del patrimonio del Fondo, e redigere annualmente una relazione al bilancio.

I Revisori dei Conti possono provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e sono invitati ad assistere alle riunioni della Commissione Amministratrice ed alle Assemblee.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere prese a maggioranza assoluta ed essere trascritte in un apposito libro nel quale i Revisori devono pure fare constatare gli accertamenti eseguiti.

I Revisori dei Conti eletti fra gli iscritti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più Revisori eletti fra gli iscritti, si fa riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 20.

ART. 19 CAUSE DI DECADENZA DALLE CARICHE

Oltre a quelle previste dalla legge, tra i membri eletti fra gli iscritti costituisce causa di decadenza dalle cariche di Consigliere e di Revisore la perdita della qualità di iscritto.

L'assenza ingiustificata da tre riunioni consecutive della Commissione Amministratrice, oppure l'assenza anche per giustificato motivo che si protragga ininterrottamente per sei mesi, costituisce causa di decadenza.

La Commissione Amministratrice decade per dimissioni e/o decadenza di almeno quattro dei suoi membri eletti fra gli iscritti.

In caso di decadenza della Commissione Amministratrice, il Collegio dei Revisori dei Conti convoca l'Assemblea degli iscritti ed indice le elezioni della nuova Commissione Amministratrice.

In caso di dimissioni e/o di decadenza fino ad un massimo di tre membri eletti fra gli iscritti, la Commissione Amministratrice verrà integrata dai primi nominativi non eletti di cui all'art. 14, i quali rimarranno in carica fino alla scadenza della Commissione stessa.

ART. 20 SEGRETARIO

Il Segretario provvede a dare esecuzione a tutto quanto riguarda l'ordinaria gestione ed amministrazione del Fondo

secondo le delibere della Commissione Amministratrice, e redige i verbali delle riunioni della Commissione stessa.

ART. 21 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sopra indicate sono completamente gratuite. Sono rimborsate solamente le spese sostenute nell'espletamento del mandato e preventivamente autorizzate dalla Commissione Amministratrice.

Nel caso di incidenti stradali durante i viaggi effettuati, nell'espletamento delle cariche ricoperte per ordine e conto del Fondo, con la propria autovettura, il Fondo si accollerà le spese per i danni materiali relativi all'automezzo, che non trovassero copertura assicurativa, anche attraverso la stipula di polizze assicurative.

ART. 22 ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio col 1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio sarà predisposto dalla Commissione Amministratrice il bilancio annuale, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio unitamente alle relazioni della Commissione Amministratrice e del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 23 TESORIERE

La Banca funziona da Tesoriere del Fondo.

ART. 24 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 10, nel caso di scioglimento del Fondo, verrà costituito, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 8, un Collegio di liquidazione composto da tre membri (uno di parte elettiva, uno di parte datoriale e un membro del collegio sindacale), nominati dalla Commissione Amministratrice.

Le somme che risultassero disponibili all'atto della messa in liquidazione del Fondo dopo aver provveduto all'adempimento degli obblighi derivanti dalle prestazioni maturate fino alle ore 24 del giorno in cui sarà resa esecutiva la liquidazione stessa, verranno dal Collegio di liquidazione devolute totalmente ad altra associazione con finalità assistenziali nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

ART. 25 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

REGOLAMENTO

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Piano di Assistenza in conformità a quanto previsto dall'art.2 dello Statuto del Fondo di Assistenza tra il personale della Banca Popolare di Brescia che per brevità in seguito verrà denominato "Fondo".

ART.2 FINALITA' DEL PIANO

Il piano di Assistenza, secondo le norme e nei limiti di seguito indicati, e con decorrenza 01/01/2013 e sino al 31/12/2013 ha lo scopo di erogare prestazioni stomatologiche, odontoiatriche ed ortodontiche.

Le prestazioni del Fondo relative all'assistenza sanitaria non intendono surrogare il servizio sanitario nazionale, ma hanno lo scopo di integrare le prestazioni.

ART.3 CONTRIBUTI

I contributi per le prestazioni indicate nel presente Piano di Assistenza sono stabiliti dagli accordi sindacali.

Il tetto massimo previsto per i contributi complessivi al Fondo di Assistenza (azienda ed iscritto) non deve superare la cifra annua di € 3.615,20 (tre milaseicentoquindici/20). Il contributo minimo annuo a carico dell'iscritto dipendente c/o pensionato è di € 206,58 (duecentosei/58).

ART.4 RICORSO A CONVENZIONI ASSICURATIVE

La Commissione Amministratrice sottoporrà all'Assemblea ordinaria degli iscritti, per l'approvazione, proposte di convenzioni assicurative con primarie Compagnie alle condizioni contrattuali di premio le più favorevoli possibili, per garantire, in tutto o in parte, le prestazioni indicate nel presente Piano di Assistenza. Nel caso di ricorso a convenzioni assicurative, le prestazioni previste dai corrispondenti articoli del Fondo saranno globalmente sostituite dai trattamenti delle convenzioni assicurative ed il Fondo non potrà pertanto essere tenuto a prestazioni che non siano ammesse ad indennizzo dalle Compagnie di Assicurazione perché escluse dai patti contrattuali con le Compagnie medesime. A tal proposito il Fondo terrà a disposizione degli iscritti le copie dei contratti assicurativi per permetterne la visione.

SEZIONE I PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA E PROVVIDENZE PER CASI PARTICOLARI

ART.5 BENEFICIARI

Hanno diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria secondo le norme e nei limiti di cui ai successivi articoli:

- gli iscritti al Fondo di cui all'articolo 5 dello statuto, che di seguito per brevità verranno denominati "iscritti".
- Il coniuge ed i figli, a condizione che spettino all'iscritto le relative detrazioni per carichi di famiglia previste dalle lettere a) e b) dell'art. 12 del T.U.I.R. (DPR n.917/1986 e successive modificazione ed integrazioni) come modificato all'art.47 del decreto legislativo N446/10997.

Non sono considerati a carico dell'iscritto, e quindi non assistibili dal Fondo, il coniuge ed i figli che, indipendentemente dal reddito denunciato, svolgono attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.

- le persone di cui al precedente punto b) in caso di morte dell'iscritto, a condizione e fino a quando esse abbiano diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e provvedano a versare i contributi calcolati come previsto dal precedente articolo 3. Ai fini di cui al presente regolamento, l'indicazione dei familiari a carico va

intesa pertanto nei limiti definiti dal precedente 1° comma. Ciascun iscritto deve comunicare alla commissione Amministratrice ogni variazione dei familiari a carico entro 30 giorni dal verificarsi della nuova situazione. I figli non avranno comunque diritto alle prestazioni di assistenza a decorrere dal compimento del 26° anno di età. Hanno invece diritto alle prestazioni di assistenza, riconosciute dal Fondo, i figli che siano portatori di handicap di cui all'art. 13 del vigente regolamento, a prescindere dall'età.

ART. 6 PRESTAZIONI STOMATOLOGICHE ODONTOIATRICHE , ORTODONTICHE

Il Fondo rimborsa le spese sostenute per prestazioni stomatologiche odontoiatriche ed ortodontiche rese nel corso del 2013 in relazione a quanto stabilito dall'Accordo del 6 dicembre 2012.

Le prestazioni di cui sopra sono assicurate ai beneficiari di cui all'Art.5 secondo quanto previsto nella Polizza riportata in allegato (che costituisce parte integrante del presente documento).

ART. 7 SPESE OCULISTICHE


Rispetto alle prestazioni rese sino al 31 dicembre 2011, non sono più rimborsabili spese per prestazioni oculistiche.

ART.8 DOCUMENTI PROBATORI

Il rimborso delle prestazioni inerenti l'acquisto di lenti e montature è subordinato alla presentazione, entro 120 giorni dalla prestazione, di fatture o ricevute fiscali in originale.

Per il rimborso delle cure dentarie varranno le regole previste in polizza.

Le fatture e le ricevute fiscali saranno restituite, all'iscritto previa annotazione dell'ammontare dell'importo rimborsato.



ACCORDO SINDACALE AZIENDALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA TRA IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI BRESCIA

Il giorno 18 novembre 1993 a Brescia tra la Banca Popolare di Brescia rappresentata dai Signori: Giovanni Cadei - Guido Barbo - Camillo Fratus - Giacomo Piazzoli;

e
La Fabi - rappresentata dalla Signora: Carola Tessadri;
la FIBA-CISL - rappresentata dal Signor: Lorenzo Festa;
la FISAC-CGIL - rappresentata dal Signor: Leonildo Bonera;

la Delegazione Aziendale del personale direttivo rappresentata dai Signori: Giuseppe Treccani - Gianpaolo Lancini;
si è convenuto quanto segue:

- 1) A far tempo dal 1.1.1994, dall'attuale "Fondo di assistenza e di previdenza" viene scorporato ad ogni effetto il Piano di Assistenza e pertanto, a far tempo dalla medesima data, il Fondo di Assistenza e di Previdenza assumerà la nuova denominazione di "Fondo di Previdenza".
- 2) A decorrere dal 1.1.1994 viene costituito presso la Banca Popolare di Brescia, società cooperativa a responsabilità limitata, in seguito denominata Banca, il Fondo di Assistenza fra il personale della Banca Popolare di Brescia, in seguito denominato Fondo, al quale viene conferito il Piano di Assistenza di cui al precedente punto 1
- 3) Con riferimento agli iscritti di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 dello Statuto, la misura dei contributi da versare al Fondo, a copertura delle prestazioni previste dal Regolamento, è così determinata:
 - a) a carico della Banca: 2% della somma degli imponibili, relativi agli iscritti, da assoggettare a contribuzione a favore del FPLD;
 - b) a carico degli iscritti di cui sopra: l'1% dell'imponibile medesimo.
- 4) Con riferimento agli iscritti di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'art. 5 dello Statuto, nonché ai beneficiari di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 del Regolamento, la misura dei contributi da versare al Fondo, a copertura delle prestazioni previste dal Regolamento, è così determinata:
 - a) A carico della Banca: 2% della somma delle pensioni e/o degli assegni assistenziali e/o previdenziali corrisposti agli iscritti ed ai beneficiari dall'INPS e/o Enti assistenziali e/o previdenziali;
 - b) A carico degli iscritti e dei beneficiari di cui sopra: 1% delle pensioni e/o degli assegni assistenziali e/o previdenziali medesimi.
- 5) Il funzionamento del Fondo è disciplinato dalle norme degli allegati Statuto e Regolamento, che formano parte integrante del presente accordo.
- 6) La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli iscritti e/o i beneficiari del Fondo o gli organi di esso, nonché di quelle relative all'interpretazione ed all'applicazione dello Statuto e Regolamento, è demandata alle parti contraenti. L'intervento delle parti contraenti, che si pronunciano entro i 30 giorni successivi, deve essere richiesto dall'interessato in forma scritta.
- 7) Ogni tre anni ciascuna delle parti contraenti potrà promuovere un incontro per esaminare il funzionamento del Fondo e concordare eventuali modifiche alle norme dello Statuto e Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti. Su richiesta di ciascuna delle parti contraenti, l'incontro potrà essere promosso anche prima del termine sopra indicato nel caso in cui, per effetto di leggi o di norme comunque vincolanti anche di natura contrattuale, si determinino situazioni nuove che modifichino l'attuale assetto normativo assistenziale, al fine di adottare soluzioni consequenziali e coerenti alle modifiche intervenute.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantaquattro nel mese di gennaio il giorno quattordici (14 gennaio 1994) in Brescia, nella sede della Banca Popolare di Brescia in via Leonardo Da Vinci 74

Avanti a me Bruno Barzellotti notaio in Brescia, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, non assistito da testimoni per spontanea e concorde rinuncia fatta dai firmatari, con il mio consenso, sono presenti i Signori: CADEI GIOVANNI, FRATUS CAMILLO, PIAZZOLI GIACOMO, BARBO GUIDO, LANCINI GIANPAOLO, TRECCANI GIUSEPPE, TESSADRI CAROLA, FESTA LORENZO, BONERA LEONILDO tutti cittadini italiani e dipendenti della Banca Popolare di Brescia persone della cui identità personale io notaio sono certo che mi richiedono di costituire, - come con quest'atto costituiscono - l'associazione denominata "Fondo di Assistenza fra il personale della Banca Popolare di Brescia" che in quest'atto e nell'allegato statuto per brevità sarà denominato "Fondo", con sede in Brescia presso la Sede della Banca Popolare di Brescia in via Leonardo Da Vinci 74.

La durata del Fondo è fissata sino al 31.12.2030, salvo anticipato scioglimento o sua proroga.

Scopo del "Fondo" è quello di integrare, nei limiti fissati dai Regolamenti e senza fini di lucro, alcune forme di assistenza stabilite dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sindacali. L'ordinamento e l'amministrazione sono precisati nello Statuto che firmato dai comparenti e da me notaio, si allega a quest'atto sotto la lettera "A" come

sua parte integrante e sostanziale omissane la lettura per volontà dei comparanti stessi.

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in L. 100.000 -centomila.

I promotori stabiliscono che la prima Commissione Amministratrice, che durerà in carica sino alla prima assemblea dei soci e comunque non oltre il 31 marzo 1994, sia composta da tre membri, nominati in persona dei Signori: Tessadri Carola, Treccani Giuseppe e Festa Lorenzo i quali tutti accettano la carica.

I soci promotori nominano altresì a Presidente di detta Commissione Amministratrice, la Signora Tessadri Carola - Presidente la quale pure accetta la carica.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

ACCORDO SINDACALE DEL 23 OTTOBRE 2001

Le parti istitutive hanno altresì convenuto di modificare l'art.4) dell'accordo sindacale aziendale per la costituzione del Fondo di Assistenza del 18 novembre 1993 come segue:

Con riferimento agli iscritti di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'art. 5 dello Statuto, nonché ai beneficiari di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5 del Regolamento, la misura dei contributi da versare a decorrere dal primo gennaio 2002, a copertura delle prestazioni previste dal Regolamento, è così determinata:

- Ex dip. con inquad. fino 3° area - 4° liv. Retr. (ex capo ufficio):
a carico az. € 413,17 - a carico iscritto € 206,58
- Ex dip. con inquad. Quadro Direttivo di 1° e 2° livello
a carico az. € 619,75 - a carico iscritto € 309,87
- Ex dip. con inquad. Quadro Direttivo di 3° e 4° liv. (ex funzionari)
a carico az. € 826,33 - a carico iscritto € 413,17
- Ex dip. con inquad. di Dirigente
a carico az. € 1.032,91 - a carico iscritto € 516,46
- Titolari di sola pensione indiretta o di reversibilità
a carico az. € 413,17 - a carico iscritto € 206,58

Le parti – datosi atto che le premesse fanno parte integrante del presente verbale- hanno convenuto quanto segue:

I dipendenti aderenti al FAP alla data del presente verbale, in via eccezionale a decorrere dal 1° luglio 2009 e sino al 31 dicembre 2011, in aggiunta alle prestazioni di assistenza sanitaria erogate da Unica, potranno mantenere l'iscrizione al FAP stesso per accedere a specifiche ulteriori prestazioni da erogarsi dal medesimo Fondo (stomatologiche, odontoiatriche ed ortodontiche, nonché acquisto di lenti correttive per la vista e di montature, restando a cura della Commissione Amministratrice del FAP di reperire adeguate coperture, utilizzando a detto fine anche l'eventuale avanzo patrimoniale del FAP stesso), previo versamento di contributi a proprio carico, che, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 lett. b dello statuto del FAP, per il periodo predetto sono individuati nella misura dell'1% (per i pensionati/esodati viene mantenuta la misura dei contributi in cifra fissa, secondo quanto previsto dall'accordo sindacale del 23 ottobre 2001).

Ai fini di cui al precedente comma ed in considerazione delle caratteristiche della copertura aggiuntiva di cui al presente verbale, i dipendenti interessati potranno esercitare apposita opzione entro la fine del mese di giugno 2009 a valenza per l'intero periodo 1° luglio 2009 – 31 dicembre 2011 durante il quale, a parziale modifica delle previsioni di cui all'art. 5 comma 3 dello Statuto del FAP medesimo, è esclusa la facoltà di recesso.

Le Parti convengono quindi che per tale periodo i dipendenti interessati -con trattenuta in distinta retributiva – potranno versare al FAP contributi propri nei limiti ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR per accedere a prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle di UNICA approntate per loro dal FAP medesimo.

Tale previsione si applica, per il già citato periodo, anche al personale già iscritto al FAP cessato o cessando per pensionamento/accesso al Fondo di Solidarietà.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials or smaller signatures on the right and bottom right.